

MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA, DIRITTO DELL'INDIVIDUO.

RESIDENZIALE E VIDEOCONFERENZA

4 OTTOBRE 2021 9 OTTOBRE 2021

FAD ASINCRONE 12 OTTOBRE 2021 15 NOVEMBRE 2021



SCELTA FIDUCIARIA PROSSIMITÀ DOMICILIARITÀ











Inquadramento e gestione della Certificazione di Malattia nel corso di pandemia

Dr.ssa Puligheddu Marina

Coordinamento Generale Medico Legale Inps

U.O.C. Prestazioni a sostegno del reddito



DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia»

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) .Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020 (GU n.70 del 17-03-2020). Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)

Art. 26

(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Comma 1. Il periodo trascorso in **quarantena** con sorveglianza attiva o in **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e **non è computabile ai fini del periodo di comporto**.





Situazioni per cui si può applicare il comma 1 del Decreto legge n.18/2020

<u>DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020), coordinato con legge 5 marzo 2020 n. 13 ART 1 comma 2</u>

- h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto **ingresso in Italia da zone a rischio** epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di **permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**;

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) Comma 2

- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;





Circolare Ministero Salute 0032850 del 12/10/2020

L'isolamento dei casi di *documentata infezione da SARS-CoV-2* si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di **persone sane** per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.





Tutela della quarantena e malattia per i <u>lavoratori pubblici</u> art.87 D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020

Misure urgenti in materia di pubblico impiego

1. Il periodo trascorso <u>in malattia o in quarantena</u> con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di **ricovero ospedaliero.**





DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e s.m. Art.26

Comma 2. Fino al 31 dicembre 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medicolegali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. (aggiornato al 5.10.2021)





DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e s.m. Art.26

Comma 2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e **fino al 31 dicembre 2021**, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in <u>modalità agile</u>, anche attraverso l'adibizione a <u>diversa mansione</u> ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di <u>specifiche attività di formazione professionale anche da remoto</u>.







DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e s.m. Art.26

Comma 3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia.

Comma 4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Comma 5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Comma 6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Comma 7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.







AGGIORNAMENTO

La **L. 30 dicembre 2020, n. 178**, *(Legge di Bilancio 2021)* ha disposto (con l'art. 1, comma 481) che "Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 28 febbraio 2021".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 484) che la modifica del <u>comma 3</u> del presente articolo avrà effetto <u>dal</u> <u>1º gennaio 2021 (eliminazione riferimenti del provvedimento sanità pubblica).</u>

AGGIORNAMENTO

Il **D.L. 22 marzo 2021, n. 41**, *(Decreto Sostegni)* convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto: (con art 15 comma 1a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021»; (con l'art. 15, comma 3) che "Per il periodo dal 1º marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo".

AGGIORNAMENTO

Il **D.L. 23 luglio 2021, n. 105** (*Decreto Green Pass*) ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per il periodo dal 1º luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo".

AGGIORNAMENTO

Art. 2 ter della **Legge di conversione n. 133 del 24 settembre 2021** relativa al D.L. n.111 del 6 agosto 2021 proroga il comma 2 e comma 2bis fino al 31 dicembre 2021.





Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 «Decreto Green pass»

Art. 1 Dichiarazione stato di emergenza nazionale

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato **fino al 31 dicembre 2021**.





Malattia accertata da Covid-19 contratta in occasione di lavoro

Tutela INAIL

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 42 co. 2, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Comma 2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE





